

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**  
(DINI)

di concerto col **Ministro dell'interno**  
(NAPOLITANO)

col **Ministro di grazia e giustizia**  
(FLICK)

col **Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**  
(CIAMPI)

col **Ministro della difesa**  
(ANDREATTA)

col **Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca  
scientifica e tecnologica**  
(BERLINGUER)

col **Ministro delle poste e delle telecomunicazioni**  
(MACCANICO)

col **Ministro della sanità**  
(BINDI)

col **Ministro del commercio con l'estero**  
(FANTOZZI)

col **Ministro dell'ambiente**  
(RONCHI)

e col **Ministro dei trasporti e della navigazione**  
(BURLANDO)

(V. *Stampato Camera n. 2723*)

*approvato dalla Camera dei deputati il 25 giugno 1997*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 27 giugno 1997*

---

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione  
tra la Repubblica italiana e la Repubblica ceca, fatto a Ro-  
ma il 23 gennaio 1996

---

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica ceca, fatto a Roma il 23 gennaio 1996.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del Trattato stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.











